



COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

Comando di Polizia Locale

Viale Madre V. Frijia,2
88022 Curinga(CZ)
Tel. 0968-739323/33—Fax 0968-739156

ORDINANZA N. 46 DEL 31.07.2017

**OGGETTO: FESTA CROCE ROSSA ITALIANA
ISTITUZIONE DI DIVIETO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA
MODIFICHE TEMPORANEE VIABILITA'**
(art. 7 Nuovo Codice della Strada)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerata la necessità di vietare temporaneamente la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area sotto indicata del territorio comunale, tenuto conto della seguente richiesta:

Richiedente	SORRENTI Salvatore Responsabile Croce Rossa sede di Curinga	Protocollo		Data	20.07.2017
Località	PIAZZA DIAZ – PIAZZA SAN FRANCESCO.				
Periodo di validità	13 e 14 AGOSTO 2017				
Orario di validità	DALLE ORE 08:00 DEL 13.08.2017 ALLE ORE 04:00 DEL 14 AGOSTO 2017				
Motivo	MANIFESTAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA				

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Atteso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Vista la Licenza per Spettacoli o Trattenimenti Pubblici nr. 23/2017;

Visto il Decreto Sindacale nr. 4 del 31.01.2017, di responsabile e titolare di posizione organizzativa dell'Area di Polizia Locale;

Visto il programma delle manifestazioni "CURINGA ESTATE 2017",

ORDINA

1. **La istituzione del divieto di circolazione e sosta**, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, della seguente area del territorio comunale per il tempo sotto indicato:

Località	PIAZZA DIAZ – PIAZZA SAN FRANCESCO.				
Periodo di validità	13 e 14 AGOSTO 2017				
Orario di validità	DALLE ORE 08:00 DEL 13.08.2017 ALLE ORE 04:00 DEL 14 AGOSTO 2017				

2. Di **riservare** i parcheggi all'interno dell'area interessata dalla manifestazione per i mezzi funzionali alla realizzazione della manifestazione e per i mezzi di soccorso nei limiti individuati dalla Polizia Municipale

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

Apposizione della segnaletica stradale prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, rammentando che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto a cura del **richiedente**, che dovrà altresì mantenere in perfetta efficienza la stessa, durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento.

E' fatto obbligo agli organizzatori della manifestazione, esercitare una puntuale ed efficiente vigilanza su tutta l'area interessata dall'evento e garantire la tutela della strada, delle pertinenze e della segnaletica stradale. Al termine della manifestazione gli organizzatori cureranno la rimozione della segnaletica stradale, transenne ed eventuali cartelli utilizzati ripristinando la normale viabilità.

LA VIABILITÀ ORDINARIA SARA' DEVIATA SU VIA G. TAGLIAFERRO PER I VEICOLI PROVENIENTI DALLA S.P. 114 (ACCONIA) APPONENDO IDONEA SEGNALETICA.

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza.

Al presente atto dovrà essere data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune, nelle forme e nei termini di legge e trasmessa ai seguenti soggetti:

▲ Stazione Carabinieri di Curinga;

▲ Sig. SORRENTI Salvatore, Responsabile Croce Rossa Italiana - sede di Curinga.

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria .

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Vice Com. Cannella Antonino.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dal Comando di Polizia Locale, 31.07.2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Vice Com. Cannella Antonino

(Pratica trattata F.to Istr. Fruci)



COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

Comando di Polizia Locale

Viale Madre V. Frijia,2
88022 Curinga(CZ)
Tel. 0968-739323/33—Fax 0968-739156

ORDINANZA N. 46 DEL 31.07.2017

**OGGETTO: FESTA CROCE ROSSA ITALIANA
ISTITUZIONE DI DIVIETO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA
MODIFICHE TEMPORANEE VIABILITA'**
(art. 7 Nuovo Codice della Strada)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerata la necessità di vietare temporaneamente la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area sotto indicata del territorio comunale, tenuto conto della seguente richiesta:

Richiedente	SORRENTI Salvatore Responsabile Croce Rossa sede di Curinga	Protocollo		Data	20.07.2017
Località	PIAZZA DIAZ – PIAZZA SAN FRANCESCO.				
Periodo di validità	13 e 14 AGOSTO 2017				
Orario di validità	DALLE ORE 08:00 DEL 13.08.2017 ALLE ORE 04:00 DEL 14 AGOSTO 2017				
Motivo	MANIFESTAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA				

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Atteso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Vista la Licenza per Spettacoli o Trattenimenti Pubblici nr. 23/2017;

Visto il Decreto Sindacale nr. 4 del 31.01.2017, di responsabile e titolare di posizione organizzativa dell'Area di Polizia Locale;

Visto il programma delle manifestazioni "CURINGA ESTATE 2017",

ORDINA

1. **La istituzione del divieto di circolazione e sosta**, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, della seguente area del territorio comunale per il tempo sotto indicato:

Località	PIAZZA DIAZ – PIAZZA SAN FRANCESCO.				
Periodo di validità	13 e 14 AGOSTO 2017				
Orario di validità	DALLE ORE 08:00 DEL 13.08.2017 ALLE ORE 04:00 DEL 14 AGOSTO 2017				

2. Di **riservare** i parcheggi all'interno dell'area interessata dalla manifestazione per i mezzi funzionali alla realizzazione della manifestazione e per i mezzi di soccorso nei limiti individuati dalla Polizia Municipale

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

Apposizione della segnaletica stradale prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, rammentando che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto a cura del **richiedente**, che dovrà altresì mantenere in perfetta efficienza la stessa, durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento.

E' fatto obbligo agli organizzatori della manifestazione, esercitare una puntuale ed efficiente vigilanza su tutta l'area interessata dall'evento e garantire la tutela della strada, delle pertinenze e della segnaletica stradale. Al termine della manifestazione gli organizzatori cureranno la rimozione della segnaletica stradale, transenne ed eventuali cartelli utilizzati ripristinando la normale viabilità.

LA VIABILITÀ ORDINARIA SARA' DEVIATA SU VIA G. TAGLIAFERRO PER I VEICOLI PROVENIENTI DALLA S.P. 114 (ACCONIA) APPONENDO IDONEA SEGNALETICA.

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza.

Al presente atto dovrà essere data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune, nelle forme e nei termini di legge e trasmessa ai seguenti soggetti:

▲ Stazione Carabinieri di Curinga;

▲ Sig. SORRENTI Salvatore, Responsabile Croce Rossa Italiana - sede di Curinga.

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria .

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Vice Com. Cannella Antonino.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dal Comando di Polizia Locale, 31.07.2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Vice Com. Cannella Antonino

(Pratica trattata F.to Istr. Fruci)



COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

Comando di Polizia Locale

Viale Madre V. Frijia,2
88022 Curinga(CZ)
Tel. 0968-739323/33—Fax 0968-739156

ORDINANZA N. 46 DEL 31.07.2017

**OGGETTO: FESTA CROCE ROSSA ITALIANA
ISTITUZIONE DI DIVIETO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA
MODIFICHE TEMPORANEE VIABILITA'**
(art. 7 Nuovo Codice della Strada)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerata la necessità di vietare temporaneamente la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area sotto indicata del territorio comunale, tenuto conto della seguente richiesta:

Richiedente	SORRENTI Salvatore Responsabile Croce Rossa sede di Curinga	Protocollo		Data	20.07.2017
Località	PIAZZA DIAZ – PIAZZA SAN FRANCESCO.				
Periodo di validità	13 e 14 AGOSTO 2017				
Orario di validità	DALLE ORE 08:00 DEL 13.08.2017 ALLE ORE 04:00 DEL 14 AGOSTO 2017				
Motivo	MANIFESTAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA				

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Atteso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Vista la Licenza per Spettacoli o Trattenimenti Pubblici nr. 23/2017;

Visto il Decreto Sindacale nr. 4 del 31.01.2017, di responsabile e titolare di posizione organizzativa dell'Area di Polizia Locale;

Visto il programma delle manifestazioni "CURINGA ESTATE 2017",

ORDINA

1. **La istituzione del divieto di circolazione e sosta**, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, della seguente area del territorio comunale per il tempo sotto indicato:

Località	PIAZZA DIAZ – PIAZZA SAN FRANCESCO.				
Periodo di validità	13 e 14 AGOSTO 2017				
Orario di validità	DALLE ORE 08:00 DEL 13.08.2017 ALLE ORE 04:00 DEL 14 AGOSTO 2017				

2. Di **riservare** i parcheggi all'interno dell'area interessata dalla manifestazione per i mezzi funzionali alla realizzazione della manifestazione e per i mezzi di soccorso nei limiti individuati dalla Polizia Municipale

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

Apposizione della segnaletica stradale prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, rammentando che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto a cura del **richiedente**, che dovrà altresì mantenere in perfetta efficienza la stessa, durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento.

E' fatto obbligo agli organizzatori della manifestazione, esercitare una puntuale ed efficiente vigilanza su tutta l'area interessata dall'evento e garantire la tutela della strada, delle pertinenze e della segnaletica stradale. Al termine della manifestazione gli organizzatori cureranno la rimozione della segnaletica stradale, transenne ed eventuali cartelli utilizzati ripristinando la normale viabilità.

LA VIABILITÀ ORDINARIA SARA' DEVIATA SU VIA G. TAGLIAFERRO PER I VEICOLI PROVENIENTI DALLA S.P. 114 (ACCONIA) APPONENDO IDONEA SEGNALETICA.

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza.

Al presente atto dovrà essere data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune, nelle forme e nei termini di legge e trasmessa ai seguenti soggetti:

▲ Stazione Carabinieri di Curinga;

▲ Sig. SORRENTI Salvatore, Responsabile Croce Rossa Italiana - sede di Curinga.

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria .

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Vice Com. Cannella Antonino.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dal Comando di Polizia Locale, 31.07.2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Vice Com. Cannella Antonino

(Pratica trattata F.to Istr. Fruci)